



notiziario

DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

WWW.PERITIINDUSTRIALI.COMO.IT



FORMAZIONE

Da gennaio l'obbligo dei corsi di aggiornamento



I festeggiamenti per i 60 anni di Collegio



Gruppo giovani: le uscite formative



Nuovo anno e uso del POS

sommario



4

Obbligo di formazione continua per il professionista

>>>>



3

Visibilità e riconoscibilità di una categoria professionale

7

Rilancio dell'economia

10

Istituito il "Consiglio di Disciplina Territoriale"

>>>>



12

Dal 2014 obbligo di POS anche per i Periti Industriali

15

Ripasso... Il Fascicolo dell'opera

18

>>>> Il Gruppo Giovani



21

Notizie dal Collegio

COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113
22100 Como
Tel. 031.26.74.31 Fax 031.26.73.88
e-mail: collegioperiticomo@tin.it
e-mail: collegiodicomo@pec.cnpi.it
www.peritiindustriali.como.it

Orari della Segreteria del Collegio:
lunedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00
martedì 8.30-12.30
mercoledì 8.30 / 18.00
giovedì 8.30-12.30 / 14.30-18.00

NOTIZIARIO DEL COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI COMO Anno 19 N° 2 Dicembre 2013

- Direttore Responsabile:
per. ind. Paolo Bernasconi
- Editore:
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Como
- Consulenza editoriale, grafica e stampa a cura di:
Elpo Edizioni - Como
www.elpoedizioni.com
- Autorizzazione Tribunale di Como n. 5/95 del 22/3/1995



di Paolo Bernasconi,
*Presidente del Collegio
dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
della Provincia di Como*

Visibilità e riconoscibilità di una categoria professionale

Quello che sta per concludersi è stato un anno ricco di impegni e devo aggiungere di grandi soddisfazioni per la tutta la nostra categoria.

Abbiamo voluto festeggiare in modo oserei dire, degno e sobrio, la ricorrenza dei 60 anni di costituzione del Collegio dei Periti di Como.

Durante le celebrazioni ci siamo impegnati ad onorare la tradizione facendo tutto ciò che era nelle nostre possibilità per mantenere, rinnovare e promuovere iniziative volte a dare alla figura del Perito Industriale la giusta rilevanza.

In un periodo di contingenza economica particolare ci sembrava importante dare un segnale di vitalità e di professionalità, mettendo in campo le migliori risorse nell'organizzazione di una ricorrenza che ancora una volta ha riservato apprezzamenti e visibilità ad una categoria, quella dei periti industriali, impegnata da sempre nel campo delle libere professioni intellettuali.

La "due giorni" organizzata alla fine del mese di settembre ha toccato tre temi importanti e di forte attualità per la categoria, previdenza, sicurezza nei luoghi di lavoro e fascicolo del fabbricato, ottenendo il picco di interesse grazie anche alla partecipazione del procuratore Raffaele Guariniello.

I ringraziamenti sono tanti e vanno a tutti coloro che hanno collaborato insieme a me, per raggiungere questo

obiettivo. L'importante traguardo si è concretizzato, a mio modesto parere, per questi semplici motivi: unione di intenti, dedizione e capacità. Fortunatamente il Collegio di Como, di cui ho l'onore di esserne il Presidente, è tutto questo.

Corre l'obbligo quindi da parte mia, di rivolgere un primo ringraziamento al tutto il consiglio direttivo ed al personale di segreteria che ha supportato e mi ha supportato in questo intenso periodo organizzativo, a tutti gli sponsor che hanno creduto nell'iniziativa in un periodo di forte difficoltà economica.

Un ultimo ringraziamento ma certamente non meno importante, va al nostro gruppo giovani, che ha dimostrato ancora una volta di essere sempre disponibile e propositivo verso ogni nostra richiesta e sollecitazione.

Questo è un importante segnale che tutta la nostra categoria deve saper comprendere: i giovani proprio per la loro età anagrafica, sanno essere, con la loro genuina voglia di conquista, "aria frizzante", "linfa nuova" e "fantasia costruttiva".

Se vogliamo sperare in un futuro migliore dobbiamo "coltivare" queste ambizioni con l'impegno che questo diventi per il futuro, un nostro preciso dovere.

È con questo spirito che ringrazio ancora una volta tutti per l'aiuto ricevuto, augurando anche alle vostre famiglie, per le imminenti feste, pace e serenità.



A cura del Consigliere Nazionale, Per. Ind. Sergio Molinari

1° gennaio 2014 Obbligo di formazione continua per il professionista

Il ministero della giustizia ha approvato il nuovo Regolamento sulla formazione continua dei periti industriali. Dal 1 gennaio 2014, quindi, secondo quanto prevede la riforma delle professioni (Dpr 137/12), si cambia e quella che fino ad ora, era considerata solo una facoltà per i professionisti, si trasforma in un obbligo di legge. Pena sanzioni disciplinari. D' ora in poi, perciò, la capacità di aggiornamento sarà un elemento strutturale, decisivo nel definire qualità e competenze del professionista al pari del suo curriculum lavorativo. Il regolamento predisposto dal Cnpi contiene

alcuni principi chiave per costruire e comporre il puzzle del nuovo obbligo: dalle modalità per il nuovo assolvimento, alla gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura dei collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati, dai requisiti minimi uniformi su tutto il territorio nazionale, fino al valore del credito quale unità di misura della formazione continua.

Quando si parte

Il primo periodo di valutazione dell'aggiornamento continuo obbligatorio dei periti industriali partirà dal 1° gennaio

“

La capacità di aggiornamento sarà un elemento strutturale per definire le competenze di un professionista ●



2014 e si concluderà il 31 dicembre 2018: in quest'arco di tempo i professionisti dovranno maturare 120 crediti formativi, con un minimo di 15 ogni anno. Nelle modalità di erogazione dei corsi, poi, il nuovo regolamento ha previsto la modalità di formazione a distanza con l'utilizzo di piattaforme e-learning ma, si legge nel regolamento, per poter riconoscere i crediti, le iniziative on-line devono prevedere "anche la verifica della effettiva partecipazione".

Ma chi svolge in concreto l'attività di formazione?

Sono gli organismi territoriali dell'Ordine, autonomamente, in cooperazione o in convenzione con altri soggetti, le associazioni di iscritti agli albi o da altri soggetti. Con una clausola ben precisa: qualsiasi evento dovrà passare il vaglio dal Consiglio Nazionale. Tutto, infatti, transiterà attraverso l'organo centrale che dovrà autorizzare e accreditare ogni soggetto e vidimare ogni attività di formazione.

Le autorizzazioni per svolgere le attività formative

L'istruttoria di autorizzazione è svolta dal Consiglio nazionale sulla base della verifica della presenza dei requisiti minimi di qualità, prima della richiesta del parere del ministero della giustizia. Il soggetto che eroga la formazione quindi dovrà dichiarare di avere un'esperienza qualificata, così come di garantire una attività formativa pertinente e coerente con le esigenze. Non solo, perché chi organizza i corsi, dovrà garantire un'adeguatezza logistica rispetto delle norme in materia di sicurezza. Le autorizzazioni, quindi, dovranno essere redatte sulla base di un preciso schema standard che potrà essere integrato con clausole specifiche purché coerenti con il regolamento per la Formazione continua. Entro la fine di ciascun anno,

i soggetti autorizzati devono presentare una circostanziata progettazione dei corsi che intendono effettuare nel successivo anno formativo per ottenere una specifica approvazione e per svolgere le attività. Le autorizzazioni dei corsi in convenzione hanno una durata di tre anni, salvo delibera diversa del Cnpi sulla base dell'assenza di determinati requisiti minimi. L'attività di gestione amministrativa compete al soggetto autorizzato che deve provvedere: a formulare il piano annuale di Formazione Continua, a richiedere l'attribuzione dei crediti formativi, a certificare i crediti formativi e a elaborare una periodica relazione dell'attività di formazione effettuata con indicazione dei partecipanti e delle modalità di erogazione del servizio. Il Cnpi, successivamente, dovrà inviare al ministero della giustizia un parere motivato sia in caso di assenso che di diniego. In nessun caso, comunque, si possono effettuare attività formative che rilascino crediti senza il riconoscimento preventivo da parte del Consiglio Nazionale. Non solo. In qualunque momento il Consiglio Nazionale può chiedere la verifica del mantenimento dei requisiti. Se uno o più requisiti dovessero risultare assenti il Consiglio nazionale può richiedere di ristabilire gli standard originali entro un tempo definito o, nei casi più gravi, annullare l'autorizzazione.

Cosa si intende per eventi formativi

Ma cosa è incasellato come evento formativo? Il regolamento è chiaro: ci sono eventi di aggiornamento diretto come i corsi, i seminari, o gli incontri tecnici, e quelli di formazione indiretta come la docenza, il coordinamento o il tutoraggio di attività formative della durata minima di 1 ora, ma anche la pubblicazione di libri e partecipazione ai lavori di organismi di rappresentanza della categoria. Il regolamento punta, poi, a garantire un'uniformità





dei crediti a livello nazionale attribuendo il valore di 1 Cfp per ogni ora di attività formativa. Per gli incontri tecnici, i seminari e i convegni si potranno assegnare al massimo 3 crediti formativi per mezza giornata (min 3 ore di attività), mentre se ne garantiscono al massimo 5 Cfp per una giornata intera (min 6 ore di attività). I corsi di formazione, invece, potranno assegnare massimo 25 Cfp per corsi fino a 100 ore, 35 Cfp per corsi dai 100 alle 200 ore e massimo 50 Cfp per corsi superiori alle 200 ore.

Obiettivo trasparenza

Infine, ai fini della trasparenza e dell'informazione dell'intero sistema, il Consiglio nazionale definirà con apposite linee guida la creazione di un Registro ad hoc istituito presso gli

ordini territoriali. L'obiettivo? Rendere pubblico e trasparente lo stato di aggiornamento del singolo professionista e riportare il carnet degli eventi formativi realizzati su tutto il territorio. Sappiamo tutti che nell'attività professionale di ogni nostro collega l'aggiornamento formativo costituisce già una realtà concreta e che quindi studiare e lavorare è ormai un binomio imprescindibile se si vuole restare sul mercato in maniera competitiva. Ma che dal 2014 vi sia un sistema certificativo serio e puntuale del suo sapere e poi, una modalità strutturata e organizzata costituisce non solo una opportunità per i professionisti ma anche valido aiuto anche per il mercato: è un'informazione in più per riconoscere nel collega preparato il professionista che il committente sta cercando.

“

L'aggiornamento continuo obbligatorio dei periti industriali partirà dal 1° gennaio 2014 ●

Thermal Technology propone diversi sistemi per il riscaldamento elettrico della casa: per i nuovi edifici, per le ristrutturazioni o per il recupero energetico dei fabbricati esistenti.

Gli impianti di riscaldamento domestico elettrico hanno alcune interessanti caratteristiche:

- È un riscaldamento per la casa economico: i costi di installazione e fornitura dell'impianto sono decisamente ridotti;
- Installare un impianto di riscaldamento elettrico è facile ed economico (non necessita di manodopera qualificata);
- Sia il riscaldamento a pavimento elettrico che il riscaldamento radiante usano elementi riscaldanti con spessori ridotti (es. riscaldamento a pavimento elettrico dello spessore di mm. 4, radiatori sporgenti dal muro per soli 2,5 cm.);
- Il riscaldamento elettrico è caratterizzato dalla mancanza assoluta di manutenzioni e verifiche periodiche;
- Nel riscaldamento a corrente non c'è nessun meccanismo soggetto ad usura (non esistono parti in movimento);
- Riscaldare casa elettricamente consente una grande facilità di gestione delle temperature stanza per stanza (quindi si possono sfruttare al meglio le centraline programmabili e della domotica);
- Un impianto in fibra di carbonio produce un riscaldamento ecocompatibile (non produce CO2 e non produce campi elettromagnetici);
- Il riscaldamento a corrente è ideale con l'abbinamento alle energie alternative e rinnovabili.

Cercando quindi una soluzione su come riscaldare casa, bisogna sapere che riscaldare casa con l'elettricità significa avere un sistema di riscaldamento innovativo ed economicamente vantaggioso, soprattutto per fabbricati di buona ed elevata classe energetica (classi A - B - C), non tanto per il risparmio sulla fonte energetica utilizzata, ma grazie alla mancanza di costi fissi annui. Negli impianti di tipo tradizionale, infatti, l'incidenza dei costi fissi annui di manutenzione ed ammortamento supera, a volte, il costo dell'energia necessaria per il loro funzionamento.

Thermal Technology offre una serie di prodotti estremamente utili per la soluzione di diversi problemi dovuti al riscaldamento di grandi ambienti o di capannoni industriali. Ad esempio, eccessive basse temperature o formazione di ghiaccio possono portare problemi nello stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti, oppure nelle fasi di lavorazione degli stessi, o per il mantenimento di temperature prestabilite di parti meccaniche, per il preriscaldamento di oli, resine, componenti chimici o per il riscaldamento di condotte e di serbatoi. I nostri impianti di riscaldamento elettrici industriali nascono dall'abbinamento tra la Fibra di Carbonio e materiali tecnici particolari quali: siliconi speciali, tessuti aramidici, poliesteri teflonati, ecc... rendono questi prodotti unici per la loro praticità ed affidabilità sia per la loro resistenza nel tempo che per il fatto di poter essere rimossi e reimpiegati più volte.

Normalmente i prodotti possono essere ripiegati, calpestati, ritorti senza subire danni perché la resistenza in Fibra di Carbonio ha proprietà di resistenza meccanica e flessibilità che i normali cavi scaldanti non hanno. Tutti i prodotti possono essere dotati di centraline di programmazione e controllo della temperatura per soddisfare le più svariate esigenze di applicazione. Alcuni prodotti hanno dimensioni e funzioni standard, mentre molti altri sono eseguiti a misura e secondo le esigenze richieste dal cliente.





Dentro il Decreto del Fare le semplificazioni per l'edilizia Rilancio dell'economia

A cura dell'Ing. Omar Gilardoni Comitato Scientifico Fondazione de Lure Pubbico

“

*Va dato atto
al Decreto
del Fare
il tentativo
di rivitalizzare
l'economia ●*

Ufficialmente denominato DL 21 giugno 2013 n. 69, tutti lo conoscono come il “Decreto del fare” e così sarà ricordato negli annali, anche ora che è stato ormai convertito nella “Legge n° 98 del 09 agosto 2013”, questo testo contenente, proprio come una scatola cinese, una grande varietà di disposizioni, non soltanto connesse al governo del territorio, ma tutte accomunate da un unico, ambizioso obiettivo: il rilancio dell'affannata economia italiana. Per quanto ci riguarda, centrale è senza dubbio l'articolo 30, dedicato alle “semplificazioni in materia edilizia”, che apporta in particolare una serie di modifiche, non secondarie, al Testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001). Cinque, su tutti, i punti focali che emergono dalla lettura della legge. Un capitolo di primissimo piano è innanzitutto quello dedicato alle tipologie edilizie, con la caduta del vincolo della sagoma e le nuove deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati. La sagoma, ovvero l'insieme dei punti che definiscono il perimetro esterno dell'edificio, unitamente al concetto di volume e a quello di destinazione d'uso, caratterizza ogni intervento edilizio e costituiva fino ad oggi in molti casi il limite invalicabile per le ristrutturazioni di più ampia portata. Della demolizione e ricostruzione senza rispetto della sagoma si era più volte occupata anche la giurisprudenza, chiamata ad esprimersi in ordine alla legittimità delle atipiche disposizioni regionali lombarde. Con la sentenza 21 novembre 2011 n. 309, la Corte Costituzionale aveva confermato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lombardia nella nota

ordinanza n. 5122/2010 in merito alla definizione di “ristrutturazione edilizia” contenuta nelle disposizioni regionali lombarde in materia di governo del territorio (LR n. 12/2005). Qualche mese più tardi, il Tar Lombardia aveva posto ancora dubbi di costituzionalità sulla normativa regionale relativa alla ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma, in particolare sull'art. 17 della LR 18 aprile 2012, n. 7 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione) con cui il legislatore lombardo era nel frattempo intervenuto sulla normativa dichiarata incostituzionale. Ora, con il Decreto del Fare, è soppressa dal DPR 380/2001 la parola “sagoma” all'articolo 3, comma 1, lettera d), ultimo periodo, così come all'articolo 10, comma 1, lettera c). La Dia può quindi generare edifici diversi, conformi alle previsioni urbanistiche vigenti al momento della ristrutturazione, senza le rigidità conseguenti al formale rispetto della preesistente sagoma. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti configurano una ristrutturazione edilizia soltanto ove sia conservata la medesima sagoma. Inoltre (nuovo art. 2-bis DPR 380/2001) è stato stabilito che, ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile, le Regioni possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti



Con il “Decreto del Fare” è cancellata la parola “sagoma” ●

residenziali, produttivi, riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici funzionali ad un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Il secondo punto di rilievo è occupato dalle modifiche alla disciplina dei titoli abilitativi: il rinnovato procedimento per il rilascio del permesso di costruire (art. 20 DPR 380/01); le ampliate funzioni dello sportello unico (con il nuovo articolo 23-bis del TUE, lo sportello unico si interessa anche della SCIA e della Comunicazione di inizio lavori. In particolare, lo Sportello può fare da collettore di tutti gli atti di assenso, pareri, visti e nulla osta che siano necessari e quindi solleva il privato dall'onere di procurarsi questi provvedimenti); la proroga della validità temporale di permesso di costruire, DIA e SCIA (previa comunicazione del soggetto interessato, i termini di inizio e fine lavori sono prorogati di 2 anni per i titoli rilasciati o formati prima del 21 agosto 2013) e le modalità di richiesta del certificato di agibilità (nuova agibilità parziale, art. 24 e 25 DPR 380/01: anche prima del completamento dell'opera, può essere richiesta l'agibilità per singoli edifici, singole porzioni della costruzione o singole unità immobiliari). Il decreto del fare interessa anche le attività di edilizia libera, con la modifica all'art. 6, comma 4, DPR 380/01 in ordine agli obblighi del tecnico abilitato (non è più prevista la preliminare dichiarazione che non sussistano rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente) e la disposizione ad hoc per le “case mobili” e i campeggi (fra gli “interventi di nuova costruzione” definiti all'art. 3, comma 1, lettera e, DPR 380/01 si aggiunge il punto 5: “*l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare*

esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti”).

Ulteriormente ritoccata, per l'ennesima volta, anche la procedura di autorizzazione paesaggistica, con la nuova formulazione dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004. In merito all'efficacia temporale dell'autorizzazione, la legge 98/2013 ha stabilito che “*l'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi*”. Una modifica che peraltro è rimasta in vigore per poco più di un mese, ovvero dal 21 agosto all'8 ottobre 2013, allorché è stata sostituita dalla disposizione contenuta nel DL 91/2013 (“Decreto cultura”), convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112: “*i lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo*”.

Maggior fortuna ha avuto la modifica apportata al periodo conclusivo del comma 5 dello stesso art. 146, secondo cui il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, assume natura obbligatoria non vincolante ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione.

A titolo informativo, si segnala che il DL 21 giugno 2013, n. 69, nella sua versione originale (ovvero prima della legge di conversione) prevedeva di modificare anche il comma 9, sostituendone l'inizio “*Decorso inutilmente*



il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione" in luogo del previgente: "Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. In ogni caso, decorso sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione". In sostanza, veniva eliminato il riferimento all'indizione della conferenza di servizi; detta ipotesi non ha poi avuto seguito nell'iter di conversione. Infine, meritano quantomeno un

cenno le disposizioni inerenti il cosiddetto "silenzio della PA", con la previsione di indennizzi per i ritardi della PA (nuovo art. 2-bis L. 241/90: "in caso di inosservanza del termine di conclusione del procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi, l'istante ha diritto di ottenere un indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le modalità stabilite dalla legge") e la definizione delle modalità di attivazione del potere sostitutivo (indicate all'art. 28 L. 98/2013).

Nel complesso, al "Decreto del Fare" va senz'altro dato atto del tentativo di rivitalizzare l'economia intervenendo significativamente su una grande quantità di disposizioni normative. Se altrettanto significativi saranno i concreti benefici, è forse presto per giudicarlo: ai posteri l'ardua sentenza. In ogni caso, certamente, c'è ancora molto da "fare".



Museo del Violino Cremona

Fondata nel 1973 a Bergamo, Telmotor S.p.A. ha iniziato la propria attività come azienda specializzata nella distribuzione di prodotti per l'automazione industriale. L'alto profilo tecnologico è stato da subito il tratto distintivo della filosofia distributiva, caratterizzata dalla professionalità di tecnici specializzati e dall'attenzione all'evoluzione elettrotecnica.

Progressivamente l'offerta si è ampliata al settore della distribuzione di energia, all'illuminazione, alla building e home technology ed in ultimo alle energie rinnovabili.

Le competenze in questi ambiti hanno sempre fatto affidamento su marchi di primaria importanza, su un numero di tecnici in continua crescita e specializzazione, tanto da rappresentare più di un terzo del personale.

Questa professionalità consente di offrire e gestire soluzioni integrate nel mondo dell'industria, delle infrastrutture e del terziario.

La struttura tecnica specializzata per settori e reparti è presente in ognuna delle sedi: Bergamo, Brescia, Cernusco S/N, Lecco, Saronno e a disposizione negli uffici di Crema e Roma.



telmotor
www.telmotor.it

Telmotor spa - C.so Promessi Sposi, 30/I 23900 Lecco - tel. 0341 472611



Light Consulting

Home Technology

Building Technology

Renewable Energy

Energy Distribution

Automation PLC

Automation Drives



A cura dell' Avv. Francesco Fugazzola

Riforma degli ordinamenti Istituito il “Consiglio di Disciplina Territoriale”

“

*Sarà costituito da
quindici consiglieri
scelti dal Presidente
del Tribunale
di Milano all'interno
di una lista
di trenta nominativi
indicati da tutti
i Collegi Lombardi ●*

Normativa
Il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (regolamento di riforma degli ordinamenti professionali) ha introdotto rilevanti novità anche con riferimento alla professione del perito industriale. Tra le novità di maggiore rilievo è certamente quella, prevista all'art. 8, che ha sottratto ai consigli dei Collegi Provinciali la competenza in materia di controllo disciplinare degli iscritti all'albo e di gestione dei relativi procedimenti disciplinari. In particolare, innovando rispetto ad una normativa in vigore da oltre ottant'anni (R.D. n. 11/02/1929 n. 275), tale competenza è stata attribuita ad organismi di nuova istituzione, denominati appunto Consigli di Disciplina Territoriale. Il Collegio dei Periti Industriali di Como ha condiviso, con tutti gli altri Collegi Provinciali dei periti industriali della Lombardia, la scelta di avvalersi della facoltà - prevista dal Regolamento Attuativo approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali - di istituire un unico Consiglio di Disciplina Territoriale avente competenza disciplinare su tutti i periti industriali iscritti ai Collegi Lombardi. Tale Consiglio è stato istituito con

Decreto del Ministro della Giustizia in data 2 settembre 2013 ed ha sede presso il Collegio dei Periti Industriali di Milano. Sarà costituito da quindici consiglieri scelti dal Presidente del Tribunale di Milano all'interno di una lista di trenta nominativi indicati da tutti i Collegi Lombardi. Come previsto dal Regolamento, di tale Consiglio faranno parte, seppur in misura minoritaria, anche membri esterni esperti in materie giuridiche. A far tempo dalla data di insediamento del nuovo Consiglio di Disciplina, **tutti gli esposti e le segnalazioni disciplinari inerenti gli iscritti agli albi dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali dovranno essere trasmesse al medesimo Consiglio**, che attiverà la fase di istruttoria preliminare in contraddittorio con l'iscritto; fase, all'esito della quale, potrà essere disposta l'archiviazione dell'esposto, ovvero, nel caso si configurino sufficienti elementi di responsabilità, disposta la apertura di procedimento disciplinare, con contestazione dei relativi addebiti ed indicazione degli articoli del Codice Deontologico di cui si ipotizza la violazione. Il



formale procedimento disciplinare verrà condotto, sempre nel contraddittorio del perito industriale incolpato, da un Collegio di tre membri designato all'interno del Consiglio di Disciplina. Con la decisione finale il Collegio, ove non ritenga di disporre la assoluzione dell'incolpato, potrà applicare una delle sanzioni previste dall'art. 3 del Regolamento interno sul procedimento disciplinare (avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi, cancellazione dall'albo). Tale decisione appare **particolarmente rilevante ove si consideri che**, innovando rispetto alla previgente normativa, il D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 **ha previsto la annotazione, sull'albo professionale, dei provvedimenti disciplinari adottati nei confronti degli iscritti.** Al fine di garantire un corretto esercizio dell'attività disciplinare, i Collegi Lombardi dei Periti Industriali

hanno previsto corsi formativi specifici per gli iscritti all'Albo dei Periti Industriali chiamati a far parte del Consiglio di Disciplina. La scelta operata dai Collegi Lombardi, peraltro coerente con analogha scelta operata in altre Regioni, consentirà certamente di contenere i costi di funzionamento dei nuovi Consigli di Disciplina e di fornire, nel contempo, un servizio qualitativamente elevato da parte di soggetti idoneamente formati per la specifica funzione disciplinare. In capo ai Consigli dei Collegi Provinciali dei Periti Industriali permangono, in ogni caso, tutte le ulteriori funzioni amministrative istituzionali, tra le quali, in forza dell'art. 7 del D.P.R. n. 137/2012, è stato attribuito particolare rilievo a quella della formazione continua da esplicarsi in conformità del relativo Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale ed in corso di approvazione da parte del competente Ministero.

BCC CREDITO COOPERATIVO **Alta Brianza Alzate Brianza**
www.bccaltabrianza.it

SO DI POTER CONTARE SULLA MIA BANCA ANCHE QUANDO NON È TUTTO ROSE E FIORI.

SENTIRSI A CASA: I MIEI RISPARMI NON CHIEDONO NIENTE DI MEGLIO.

È BELLO SAPERE DOVE VANNO I MIEI SOLDI PRIMA DI TORNARE NELLE MIE TASCHE.

SCEGLI LA BCC ALTA BRIANZA

AIRUNO Via Postale Vecchia, 23 T. 039.9943012	CREMNAGO Via Roma, 64 T. 031.699760	LIPOMO Via Provinciale, 758 T. 031.558097	OLGIATE MOLGORA Via Aldo Moro, 2 T. 039.9910261
ALBAVILLA Piazza Fontana, 1 T. 031.628044	ERBA Via Turati, 2 T. 031.3338326	MERATE Viale Cornaggia, 3 T. 039.9285105	PONTELAMBRO Piazza Puecher, 3 T. 031.620156
COMO Via Rubini, 3 T. 031.2767511	EUPILIO Via IV Novembre, 1 T. 031.658151	MONTANO LUCINO Via Manzoni, 19 T. 031.473107	UFFICIO ASSICURATIVO ALZATE BRIANZA Via IV Novembre, 549 T. 031.3352841
COSTA MASNAGA Piazza G. Colombo, 23 T. 031.879202	GALBIATE Via Ettore Monti, 65 T. 0341.283482	OGGIONO Via Lazzaretto 15/A T. 0341.576840	

ALZATE BRIANZA - Via IV Novembre, 549 - Tel. 031.634111



“

Dal 2014, il professionista non può esimersi dall'accettare il pagamento. Deve avere a disposizione l'apposita apparecchiatura elettronica. Bisogna acquistare o affittare il dispositivo e firmare una convenzione con un istituto finanziario ●

A cura dell'Avv. Eugenio Testoni

“Sviluppo bis”

Dal 2014 obbligo di POS anche per i Periti Industriali

L'art. 15 del DL 179/2012 (il cosiddetto decreto “Sviluppo-bis”, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”), convertito in L. 221/2012, impone ai «soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali» di accettare a partire dal 1 gennaio 2014 pagamenti effettuati attraverso carte di debito.

Ciò comporta che ciascun professionista dovrà dotarsi di un terminale abilitato al pagamento elettronico, il c.d. POS (dall'inglese “Point of Sale”). Come è noto, il dispositivo POS consente di accettare pagamenti in

formato elettronico, con contestuale addebito sul conto corrente del cliente e accredito sul conto corrente del professionista.

Il legislatore, dichiaratamente, ha voluto compiere con il provvedimento un ulteriore passo nella lotta all'evasione fiscale, migliorando la tracciabilità dei pagamenti e limitando ulteriormente l'uso del denaro contante che potrebbe esporre i professionisti a tentazioni di “nero” omettendo l'emissione della fattura e la dichiarazione del compenso.

L'attuale limite di uso dei contanti è per i pagamenti inferiori a mille euro.



La progressiva diminuzione di questa soglia nel corso degli anni ha già inciso sulle abitudini quotidiane di operatori economici e cittadini che utilizzano prevalentemente mezzi di pagamento che lasciano una traccia (assegni, carte di credito, bancomat etc.). I contanti vengono infatti utilizzati sempre meno: una buona abitudine che offre vantaggi quali per esempio avere prova dell'avvenuto pagamento (il fornitore non potrà asserire di non averlo ricevuto), svincolando così dalla necessità di dovere richiedere e ottenere una ricevuta. Nell'attuale periodo storico di "caccia alle streghe", quando l'Agenzia Entrate richiederà copia degli estratti conto per controllare la regolarità tributaria, non ci sarà l'ingombrante presenza dell'uso del denaro contante che non permette di dimostrare né la provenienza né la destinazione del denaro. L'auspicio da parte dei cittadini è quello di evitare pesanti e costosi accertamenti fiscali dovuti al fatto che non si è stati in grado di fornire la prova della non-evasione, anche in assenza di evasione.

Una riflessione specifica va condivisa per quanto riguarda gli iscritti ai collegi dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati. Le categorie professionali degli iscritti ai collegi sono numerose, ben 26, ma bisogna constatare che le stesse lavorano soprattutto con imprese che privilegiano mezzi di pagamento tracciati anche per piccole somme. I Periti lavorano anche con privati che effettuano prestazioni di una certa rilevanza economica per cui preferibilmente pagano con assegni o bonifici bancari; clienti che spendono piccole somme o clienti occasionali sono decisamente infrequenti. Già ora l'uso del denaro contante negli studi professionali dei Periti Industriali è inconsueto, limitato proprio dalla peculiarità del lavoro e dalla tipologia della clientela. Altre categorie economiche, ad esempio i negozi,

hanno caratteristiche e problematiche ben diverse che giustificano la legge. Dalla lettera della legge si desume che il cliente possa chiedere di pagare con una carta di debito (bancomat). In questo caso, dal 2014, il professionista non può esimersi dall'accettare il pagamento e conseguentemente deve avere a disposizione l'apposita apparecchiatura elettronica. Manca ancora il decreto attuativo della legge che potrebbe meglio delineare l'obbligo relativamente a importi minimi, modalità e termini, ma l'averlo a disposizione in studio è un obbligo, e ha un costo. Bisogna infatti acquistare o affittare il dispositivo e firmare una convenzione con un istituto finanziario. Il mercato probabilmente tenderà a un lieve ribasso, ma il costo si aggira in media intorno ai centocinquanta Euro.

L'utilità del POS per il Perito Industriale "medio" è dunque molto bassa, infatti deve organizzarsi per essere in grado di ricevere un pagamento tramite bancomat che magari non avverrà mai o sarà limitato a una volta ogni qualche anno. Se ci limitiamo dunque a osservare il provvedimento dall'ottica del Perito Industriale, più che uno strumento di lotta all'evasione sembrerebbe un adempimento di dubbia utilità che serve più al sistema bancario che allo studio professionale.

Annotiamo inoltre che il provvedimento legislativo non pone alcun limite dimensionale o organizzativo, per cui anche i professionisti collaboratori di studio sembrerebbero soggetti all'obbligo. Il rimedio facile è l'astensione, da parte dello studio presso cui operano, dal chiedere di effettuare il pagamento mediante carta di debito. La problematica però si potrebbe riproporre nel caso di prestazione occasionale debitamente autorizzata dagli accordi con lo studio effettuata nei confronti di un soggetto che vuole pagare tramite bancomat. In questo caso, forse accademico, il costo del



dispositivo potrebbe anche superare il valore della prestazione, rendendo più conveniente la rinuncia al lavoro. Ma questo, soprattutto in tempi di crisi, sarebbe un atteggiamento difficile da sostenere.

La disposizione legislativa non prevede sanzioni specifiche per il professionista che non si doti dell'apposita apparecchiatura. La sanzione indiretta, solo forse e limitatamente agli studi di maggiori dimensioni, potrebbe giungere dal cliente che potrebbe preferire uno studio meglio organizzato, anche se sarebbe svilente per

il professionista essere scelto o scartato per la disponibilità del POS anziché per le proprie qualità professionali. Il possesso del dispositivo dovrebbe essere proposto come una libera opportunità per gli studi che volessero introdurre un servizio aggiuntivo alla propria clientela, utilizzandolo per la propria immagine tecnologica.

In ultima analisi, ciò che accadrà è che le categorie professionali faranno la loro parte nella lotta all'evasione, accettando anche questo provvedimento che aggiunge costi ma non benefici per tutti.

“

È un provvedimento volto alla lotta dell'evasione fiscale ●



Somain Italia S.p.A. Azienda leader nei sistemi anticaduta, dispositivi di protezione individuale e linee vita.



Il **Sistema Somain**, prodotto **incluso**.

La forza di **Somain Italia** S.p.A. sta nel Sistema che ha creato, una serie di servizi, azioni e attenzioni che seguono il cliente in tutto il percorso d'acquisto, con la massima professionalità e competenza. **Somain Italia** S.p.A. è l'azienda fornitore unico di servizi e supporti in materia dell'anticaduta dall'alto con idonee soluzioni e prodotti in grado di supportare l'evasione degli obblighi normativi. Dalla consulenza tecnica, la valutazione dei rischi e progettazione, alla fornitura, installazione, certificazione, fino alla formazione e alla manutenzione.



Centro Formativo **Somain** Italia **Formati, salvati**.

Perché la formazione è il primo passo per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Somain Italia, quando la **sicurezza** sul **lavoro** è **vita**.

Somain Italia S.p.a.
Via Donizetti, 109/111 - 24030 Brembate di Sopra (Bg) Italy
T. 035 620380 - F. 035 6220438 - info@somainitalia.it
somainitalia.it



Sicuri per natura



A cura della Commissione Sicurezza

Documenti per la sicurezza

Ripasso... Il Fascicolo dell'opera (Allegato XVI)

L'art 91 del D.Lgs 81/08 individua una serie di obblighi posti a carico del Coordinatore per la progettazione, fra i quali deve predisporre il fascicolo dell'opera. Ma che cos'è o meglio come è fatto questo fascicolo? ... con questo articolo cercheremo di rendere leggibile un documento a volte snobbato e disatteso da parte di molti colleghi coordinatori.

Innanzitutto partiamo dal dire cosa non è il fascicolo dell'opera.

Il Fascicolo non è un elenco di interventi di manutenzione da effettuare, ...non è il Piano di Manutenzione previsto dalla Legge sui Lavori Pubblici, in cui si prevede, si pianifica e si programma l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche qualitative, l'efficienza ed il valore economico, in cui non c'è alcun riferimento alla sicurezza ed alla tutela della salute dei futuri manutentori; Non è nemmeno la sommatoria dell'elenco dei rischi e delle misure di

sicurezza da adottare con i suddetti Piani di Manutenzione, ...che senso avrebbe evidenziare il rischio di caduta dall'alto per gli addetti durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione di una copertura, se prima, in fase di progettazione, non ho definito (al fine di diminuire o eliminare i rischi per gli addetti) i punti, le modalità di accesso e le protezioni del posto di lavoro.

Dunque, il Fascicolo deve essere un documento che contiene tutte le informazioni in grado di facilitare l'attività di tutela della sicurezza e della salute del personale incaricato di effettuare tutti quei lavori necessari, prevedibili, per la futura gestione – manutenzione compresa - dell'opera eseguita.

In altri termini non è importante definire solo il "cosa fare" e "ogni quanto tempo farlo" ed i relativi rischi e misure di sicurezza ma, occorre soprattutto individuare, al momento della progettazione tutto ciò che è in grado di assicurare una riduzione dei rischi nel fare questo o quell'intervento.

Il Fascicolo costituisce un tassello



essenziale della vita futura dell'opera che l'accompagnerà fino alla sua demolizione o fino ad un suo cambiamento strutturale e/o di destinazione d'uso.

Fin dal momento della concezione dell'opera, il Coordinatore per la progettazione, deve sopportare il Progettista nell'applicazione delle misure generali di tutela, eliminando o minimizzando i rischi ed integrando nell'opera, ad esempio, dei sistemi protettivi in grado di assicurare un controllo dei rischi residui.

La ricerca prevenzionale in fase di progettazione si deve esplicitare in tutta una serie di scelte quali ad esempio:

- definizione di una geometria dell'opera in grado di semplificare i futuri interventi di manutenzione,
- scelta dei componenti la cui sostituzione possa avvenire con facilità minimizzando i rischi connessi,
- definizione dei posti di lavoro, dei parapetti, dei sistemi di protezione collettive per tutti i lavori in elevazione sia all'esterno che all'interno dell'opera realizzata.

Risulta particolarmente importante, in fase di progettazione, definire i sistemi di accesso ai posti di lavoro al fine di effettuare gli interventi sull'opera resisi necessari. Pertanto, è opportuno che gli stessi vengano definiti ed integrati nell'opera, indicando la tipologia, le caratteristiche, la posizione ecc. I posti di lavoro, dovranno essere adeguatamente protetti e permettere l'esecuzione dei lavori in sicurezza.

La definizione di punti di ancoraggio per le protezioni collettive ed individuali permetterà di predisporre i sistemi di accesso e le protezioni stesse; si dovrà indicare la tipologia, la

posizione, i carichi ammissibili, la periodicità della loro manutenzione, ecc. Il Fascicolo deve contenere anche le informazioni sui prodotti pericolosi e sulle relative modalità di messa in opera fornendo tutte le indicazioni per minimizzare i rischi connessi. Il più delle volte gli interventi sull'opera verranno effettuati da più imprese, ciascuna con la sua specializzazione, in questa situazione è facile prevedere la presenza di rischi derivanti dalle interferenze tra le varie lavorazioni. Il Fascicolo dovrà contenere le informazioni per minimizzare il rischio connesso alla presenza di più imprese o lavoratori autonomi sullo stesso luogo di lavoro.

Inoltre, è assolutamente necessario prevedere delle modalità operative scritte per l'esecuzione dei lavori da fornire, in futuro, alle imprese incaricate di eseguire i lavori di manutenzione.

Tutte queste informazioni è opportuno che vengano presentate in una forma chiara e precisa, sotto forma di schede tecniche in grado di fornire le informazioni necessarie per le varie tipologie di interventi prevedibili.

L'allegato XVI del D.lgs 81/08 fornisce delle schede utilizzabili per la redazione del Fascicolo, da utilizzare come valido punto di partenza ma non come unica metodologia disponibile.

Ad esempio, non esaustivo, andremo a compilare una scheda tipo al fine di rendere evidente quanto sopra detto; un intervento manutentivo sugli elementi che costituiscono la copertura, canali, scossaline ecc. Come vediamo in un'unica scheda sono state raggruppate e raccolte tutte informazioni richieste dal modello dell'Allegato XVI del D.lgs 81/08.



Le informazioni del “fascicolo dell’opera” devono essere presentate in una forma chiara e precisa e presentate a schede tecniche con tutte le specifiche necessarie agli interventi ●



LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI ELEMENTI COMPLEMENTARI DELLE COPERTURE

Scheda	Tipo di intervento	Cadenza intervento
A.....	Pulizia dei canali, dei nodi, dei sifoni e dei pozzetti, delle griglie parafoglie	semestrale
Informazioni per la ditta esecutrice		
L'attività consiste nella pulizia di: <ul style="list-style-type: none"> • canali di gronda; • pluviali; • nodi; • sifoni; • pozzetti; • griglie parafoglie; eseguita periodicamente o a seguito di eventi meteorici importanti		
Rischi potenziali		
N.	Situazione	Rischio
1	Esecuzione delle operazioni	Caduta di persone dalla copertura Caduta di attrezzature e materiali dalla copertura Inciampo o scivolamento su sporgenze presenze sul tetto
Misure di prevenzione, dispositivi in esercizio e in locazione		
Punti critici	Misure preventive messe in esercizio	Misure preventive ausiliarie
Accesso al posto di lavoro	Non previste	L'accesso alle coperture, a falde, portanti, avverrà dai lucernari presenti sulle coperture mediante scala a pioli omologata (trattenuta al piede e sporgente almeno 1 m)
Protezione dei posti di lavoro	Non previste	Non previste
Protezioni collettive e relativi ancoraggi	Non previste	Non previste
Protezioni individuali e relativi ancoraggi	Non previste	L'esecutore dell'attività sulle coperture dovrà posizionare sui paletti presenti sulla copertura una idonea fune di sicurezza al quale vincolare l'imbracatura di sicurezza. In corrispondenza dei lucernari; gli addetti alla manutenzione dovranno agganciarsi con cordino conforme e moschettone prima di accedere alla copertura
Attrezzature di lavoro	Non previste	Non previste
Alimentazione energia illuminazione	Vedi paragrafo	Utilizzo di attrezzature a norma
Movimentazione componenti	Non previste	Non previste
Approvvigionamento materiali/macchine	Non previste	Per tale attività, per la quale occorre solo materiale minuto, l'approvvigionamento avverrà attraverso la via di accesso alla copertura
Prodotti pericolosi	Non previste	Non previste
Interferenze e protezione terzi	Non previste	Essendo possibile, eseguendo tale attività la caduta di materiale dall'alto, si dovrà provvedere a segregare a terra la zona interessata dagli interventi mediante transenne e nastro bianco e rosso. Nei pressi delle transenne sarà posizionato il cartello di divieto di accesso ai non addetti ai lavori ed eventualmente di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti dall'alto
Segnaletica di sicurezza	Non previste	Nastro a strisce bianche e rosse Cartello di divieto di accesso all'interno delle zone operative Cartello di avvertimento del pericolo di caduta di oggetti dall'alto
Dispositivi di protezione individuali	Gli addetti che eseguiranno l'attività manutentiva dovranno essere dotati di regolari Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) , in particolare: imbracatura di sicurezza	
Modalità operative e istruzioni per la sicurezza	Materiali di scarto o rifiuti Il materiale di rifiuto non deve essere lasciato sul tetto, ma riportato a terra al termine delle operazioni. Il materiale leggero deve essere vincolato in modo di impedire il suo spostamento in caso di folate di vento	
Elaborati di riferimento	Nessuno	
Note	Nessuna	



Il Gruppo Giovani

A cura del Per. Ind. Gabriele Citterio, Coordinatore Gruppo Giovani

La centrale operativa 118

Giovedì 14 novembre, il gruppo giovani del collegio ha organizzato una visita alla Centrale Operativa del 118 di Villaguardia (Co).

Il S.S.U.Em. 118 della provincia di Como ha iniziato la sua attività il 2 maggio 1992 grazie a medici anestesisti rianimatori ed infermieri appartenenti all'area intensiva dell'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna" di Como, sfruttando inoltre l'esperienza dell'elisoccorso iniziata il 2 agosto 1986.

L'avvio del Servizio è stato supportato da un progressivo programma di qualificazione del personale coinvolto: soccorritori, medici dell'emergenza territoriale, infermieri e tecnici.

L'attività si sviluppa quotidianamente in stretta collaborazione con gli Enti e le Associazioni di volontariato presenti sul territorio.

Nella Centrale Operativa del S.S.U.Em. 118 di Como sono sempre presenti un medico competente per la gestione delle situazioni cliniche più gravi, infermieri esperti nell'attività di soccorso sanitario e nella gestione telefonica di eventi critici.

Entrambe le figure sanitarie rispondono alle richieste di soccorso che giungono dal cittadino che compone il numero telefonico dedicato, e sono dirette da un Responsabile Medico coadiuvato da un Coordinatore Infermieristico.

La presenza costante di personale tecnico, permette inoltre il controllo della funzionalità del complesso sistema informatico e telefonico e di altre apparecchiature della Centrale (sistema di registrazione, ecc...).

Oggi la Centrale Operativa gestisce e coordina l'assistenza sanitaria in emergenza, oltre che della provincia di Como, anche delle provincie di Lecco e Varese.

Durante la nostra visita abbiamo potuto osservare il complesso, di recente costruzione, dove al suo interno sono presenti locali adibiti alla logistica, al servizio del personale, il parco veicoli ed il mezzo di soccorso "per eccellenza", l'elicottero che in tutta la regione Lombardia è l'unico a poter volare anche durante le ore notturne, garantendo un'assistenza h24.

Abbiamo inoltre assistito a come avviene la gestione delle emergenze, dalle chiamate dei cittadini, all'organizzazione del soccorso, all'invio dei mezzi, alla gestione del servizio ed al trasporto negli ospedali di riferimento adiacenti.

Il S.S.U.Em. 118 della nostra provincia è un servizio di estrema importanza, fondamentale per i cittadini e le figure professionali coinvolte sono dedite all'aiuto ed al servizio degli altri garantendo a tutti noi un soccorso puntuale e qualificato.

“

Abbiamo assistito alla organizzazione di una emergenza e siamo entrati in una struttura capace di svolgere un'azione rapida di prontoso soccorso ●





Al “Cern” di Ginevra

Sabato 29 giugno, il gruppo di coordinamento provinciale ha organizzato una visita al CERN a Ginevra.

L'Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, comunemente conosciuta con l'acronimo CERN, è il più grande laboratorio al mondo di fisica delle particelle.

Si trova al confine tra Svizzera e Francia alla periferia ovest della città di Ginevra nel comune di Meyrin.

La convenzione che istituiva il CERN fu firmata il 29 settembre 1954 da 12 stati membri, ed oggi ne fanno parte 20 stati membri più alcuni osservatori, compresi stati extraeuropei.

Lo scopo principale del CERN è quello di fornire agli studiosi gli strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie attraverso gli acceleratori di particelle, che portano nuclei atomici e particelle subnucleari ad energie molto elevate, i rivelatori inoltre permettono di osservare i prodotti delle collisioni tra fasci di queste particelle. Ad energie sufficientemente elevate, i prodotti di queste reazioni possono essere radicalmente differenti dai costituenti originali dei fasci, ed a più riprese sono state prodotte e scoperte particelle fino a quel momento ignote. Alcuni importanti successi nel campo della fisica delle particelle sono stati possibili grazie agli esperimenti del CERN, per esempio:

- la scoperta della corrente neutra nel 1973 nella camera a bolle Gargamelle;
- la scoperta dei bosoni W e Z nel 1983 negli esperimenti UA1 e UA2. Nel 1983 il premio Nobel per la fisica fu assegnato a Carlo Rubbia

e Simon van der Meer per questa scoperta;

- nel 1992 il premio Nobel per la fisica fu assegnato a Georges Charpak “per l'invenzione e lo sviluppo dei rivelatori di particelle, in particolare della camera proporzionale multifilo”;
- dal 1989 al 2000 è stato progettato il Large Electron-Positron (LEP), macchina che è stata in grado di accelerare elettroni e positroni fino a 100 GeV, un'energia cinetica che corrisponde a velocità prossime a quelle della luce. L'acceleratore è stato costruito in un tunnel sotterraneo di 27 km, a circa 100 metri di profondità, ed era composto in gran parte da magneti collegati l'uno all'altro lungo tutto il tunnel, che curvano la traiettoria delle particelle accelerate mantenendole in “orbita” nel tubo a vuoto che li attraversava al centro. Ad intervalli regolari, tra i magneti noti come dipoli erano interposte le camere di accelerazione che fornivano energia alle particelle, e magneti più complessi necessari per guidare il fascio (quadrupoli, sestupoli, etc.);
- la scoperta del bosone di Higgs nel 2012 da parte degli esperimenti ATLAS e CMS;

Al CERN si incontrano, collaborano, discutono e riescono a lavorare insieme persone provenienti da diversi paesi del mondo in contrapposizione tra loro, facendolo diventare un laboratorio di pace, dove i ricercatori sono uniti da un obiettivo comune.



Lo scopo principale del CERN è quello di fornire agli studiosi gli strumenti necessari per la ricerca in fisica delle alte energie attraverso gli acceleratori di particelle ●



Il Gruppo Giovani

La Funicolare di Como-Brunate

Sabato 23 novembre, il gruppo giovani del collegio ha organizzato una visita alla funicolare di Como-Brunate. I lavori per la realizzazione della funicolare di Como-Brunate iniziarono nel 1893 e l'inaugurazione avvenne l'11 novembre dell'anno seguente.

Fu un'opera importante per la città di Como e per la stessa Brunate, perché permise di collegare le due località e la sua costruzione contribuì in modo fondamentale allo sviluppo turistico della località collinare, grazie anche alla spettacolare visione panoramica sulla città di Como e sull'omonimo lago che accompagna i turisti durante

il viaggio. Nel 1911 venne modificata la trazione che da vapore divenne elettrica.

Nel corso degli anni la funicolare fu soggetta a diversi interventi manutentivi, negli anni 1934/35 l'impianto venne completamente rinnovato e la stazione Brunate subì un rifacimento completo, nel 1951, nel 1989 e nel recente 2011 avvennero le sostituzioni delle vetture.

La funicolare ha le sue stazioni di partenza/arrivo in piazza A. De Gasperi a Como ed in piazza A. Bonacossa a Brunate; lungo il tragitto vi sono due fermate a richiesta: una a Como.



VAILLANT: LA GARANZIA DELLA QUALITÀ TEDESCA.

Dietro ogni prodotto Vaillant c'è la forza innovativa dei progettisti tedeschi, supportata dal massimo della qualità e dell'affidabilità. La ricerca e il risparmio energetico sono al centro dello sviluppo industriale di Vaillant per ogni prodotto: Caldaie a condensazione, pompe di calore e sistemi solari. Per ogni prodotto sono impiegati i migliori materiali, una lavorazione a regola d'arte e massima attenzione. Vaillant garantisce le sue caldaie per sette anni lasciandoti la libertà di goderti tutto il comfort senza pensieri. I suoi 140 anni di esperienza sono la migliore garanzia per il tuo futuro.



 **Vaillant**

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.vaillant.it

Notizie dal Collegio

SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI



Sono in vigore dal 22 aprile 2013 le disposizioni del **Regolamento D.M. 8 febbraio 2013, n. 34 "Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'art. 10, comma 10, della L. 12 novembre 2011, n. 183"** che consentono la creazione di società tra professionisti e di società multidisciplinari per l'esercizio di più attività professionali.

Infatti il comma 11, dell'art. 10, della L. 183/2011 ha abrogato la L. 1815/1939, mentre i commi 3 e 8, prevedono, a **decorrenza dal 1° gennaio 2012** la possibilità di costituire società secondo i modelli disciplinati dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile. Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 8 del sopra citato regolamento, il Consiglio Direttivo del Collegio, in data 4 novembre 2013, ha deliberato l'istituzione di una **Sezione Speciale dell'Albo dedicata alle STP**. Sul sito del Collegio www.peritiindustriali.como.it - nella sezione "MODULISTICA" - sottopagina STP è possibile scaricare lo schema di domanda di iscrizione, il riepilogo dei documenti da allegare e dei relativi costi.

Si segnala che:

SOTTO IL PROFILO FISCALE, nonostante la pubblicazione del regolamento, rimangono ancora non definite con provvedimenti ufficiali le disposizioni di carattere tributario e previdenziale. Emerge comunque dai primi orientamenti "ufficiosi" dell'Agenzia delle Entrate che il trattamento fiscale e previdenziale delle Società tra Professionisti (Stp) non risulterà dissimile da quello attualmente previsto per le associazioni professionali:

- la fattura emessa dalle Stp verrà assoggettata al contributo integrativo previdenziale mentre i compensi verranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 20% laddove il cliente rivesta la qualità di sostituto d'imposta;
- con riferimento alla figura del socio professionista, l'utile prodotto dalle Stp ripartito tra i predetti soci verrà qualificato reddito di lavoro autonomo con conseguente assoggettamento dello stesso a contributi previdenziali soggettivi;
- con riferimento alla figura del socio non professionista (caratteristica delle Stp rispetto alle tradizionali associazioni professionali) occorrerà ulteriormente distinguere tra:
 1. soggetto non imprenditore: rimane la

qualifica di reddito di lavoro autonomo con applicazione dell'Irpef;

2. soggetto imprenditore: il reddito o la perdita ritraibili dalla partecipazione nella Stp verrà cumulato al reddito d'impresa dell'imprenditore secondo le ordinarie regole di trasparenza fiscale.

SOTTO IL PROFILO CIVILISTICO i professionisti possono scegliere liberamente il modello societario che più risponde alle loro esigenze. A seconda del modello societario prescelto si applicheranno le relative regole in tema di responsabilità, dotazione patrimoniale minima, struttura degli organi sociali, amministrativi e di controllo, e in materia fiscale.

In ogni caso gli approfondimenti di natura civilistica, fiscale e previdenziale dovranno essere aiutati dagli iscritti con i loro consulenti legali e amministrativi.

SOTTO IL PROFILO DEGLI ADEMPIMENTI è possibile individuare la seguente sequenza:

1. la Stp si iscrive in una sezione speciale del Registro Imprese tenuto presso la CCIAA;
2. la Stp si iscrive nell'albo tenuto dall'Ordine/Collegio di appartenenza con istanza corredata di atto costitutivo e statuto della società e del certificato di iscrizione nel registro delle imprese.

In caso di società semplice, al posto dell'atto costitutivo e statuto della società, è sufficiente una dichiarazione del socio professionista a cui spetti l'amministrazione della società;

Le società per le quali la componente professionale sia interamente composta da Periti Industriali devono essere iscritte senza dubbio nei nostri albi; per quanto concerne le cosiddette società multidisciplinari (con professionisti iscritti in albi diversi), il secondo comma dell'art. 8 prevede che esse debbano iscriversi presso l'albo dell'Ordine o Collegio professionale *"relativo all'attività individuata come prevalente nello statuto o nell'atto costitutivo"*.

Il quadro normativo non esclude la possibilità di prevedere che una società multidisciplinare proceda a tante iscrizioni quante sono le attività professionali esercitate e, conseguentemente, sia soggetta al corrispondente regime disciplinare e, in questo senso, si può ritenere che sia implicito già ora per le società multidisciplinari



Notizie dal Collegio

che non indichino una specifica attività professionale come "prevalente" nello statuto o atto costitutivo.


È espressamente stabilito che la partecipazione ad una società tra professionisti sia incompatibile con quella ad un'altra società tra professionisti.

La legge dispone che la società tra professionisti riporti nella propria denominazione l'indicazione "società tra professionisti" e che il relativo atto costitutivo preveda l'esercizio esclusivo dell'attività professionale da parte dei soci.

E' previsto che tra i soci (con un minimo di tre) possano esserci, non solo professionisti iscritti ad Ordini, Albi e Collegi (anche cittadini Ue in possesso del titolo di studio abilitante), ma anche non professionisti, limitatamente a prestazioni tecniche (soci che prestano la propria opera non professionale in modo accessorio rispetto a quella svolta dalla società) o per finalità

d'investimento (soci di capitale).

Il decreto "liberalizzazioni" ha stabilito che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale da parte degli stessi deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni/decisioni dei soci: il venir meno di tale condizione rappresenta una causa di scioglimento della società, salvo che non venga ristabilita la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di 6 mesi. L'atto costitutivo deve riportare criteri e modalità di esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società per garantire che lo stesso sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta: l'esecuzione dell'incarico professionale compete al socio professionista designato dal cliente, o in mancanza, sarà la società tenuta a designare il professionista incaricato e a comunicarne per iscritto il nominativo al cliente.



imat|felco



Dal 1970 fino ad oggi... la storia continua,
con nuove sfide tecnologicamente avanzate
ma che hanno un unico focus:
soddisfare la domanda di prodotto in tempi, modi e prezzi competitivi.

SICUREZZA

ILLUMINAZIONE

COMUNICAZIONE

MATERIALE ELETTRICO

www.imatfelco.it

Sede: Via Scalabrini, 100
Como
Tel. 031 525801

Filiali: Caiolo (Sondrio)
Via Valeriana, 6
Tel: 0342 354032

Lecco
Via Alessio, 12
Tel: 0341.220508

Mariano Comense (Co)
Via Aldo Moro, 30/32
Tel: 031.743535

Merone (Co)
Via Manzoni, 24/26
Tel: 031.651153

Tradate (Va)
Via Bernardino Luini, 1
Tel: 0331.810920



Notizie dal Collegio

Segreteria

ECCO I COLLEGHI ABILITATI ANNO 2013

COLLEGHI ABILITATI ANNO 2013

- **Edilizia:** Bianchi Andrea, Falbo Gloria, Fossati Davide, Lasala Ruggero, Marzano David, Mauri Andrea, Missaglia Christian, Pettinato Daniel, Rusconi Alberto, Vettori Marco, Vidini Luca.
- **Elettrotecnica ed automazione:** Amato Andrea, Bazzotto Francesco, Contatore Gianluca, Morelli Andrea.
- **Termotecnica:** Morandi Simone, Pagani Claudio.
- **Informatica:** Beretta Matteo

Auguriamo a tutti i nuovi colleghi un positivo percorso professionale! Buon lavoro!

PREMIATI 40/50/60 ANNI ISCRIZIONE ALL'ALBO ANNO 2013

Quest'anno la premiazione dei colleghi iscritti al Collegio da 40, 50 e 60 anni si è svolta la sera di venerdì 27 settembre in una cornice assolutamente inconsueta e suggestiva: l'hangar di Como!

CONGRATULAZIONI A:

PREMIATI 40 ANNI DI ISCRIZIONE (1973-2013)

ALFIERI BRUNO	(edile)
BIANCHI BRUNO	(edile)
BIANCHI ENRICO	(edile)
CAIROLI GABRIELE	(edile)
CARBONCINI VALENTINO	(edile)
COLOMBO LEONARDO	(edile)
LURASCHI ENRICO	(edile)
LURASCHI MARIO	(edile)
SCOTTI CARLUCCIO	(edile)
SCOTTI DANIELE	(edile)
STRAMBINI GIANVITTORIO	(edile)

PREMIATI 50 ANNI DI ISCRIZIONE (1963-2013)

BASSI GIOVANNI	(edile)
DE CARLO PIERLUIGI	(edile)
GANDOLA ARMANDO	(edile)
LUATTI CARLO	(edile)

PREMIATI 60 ANNI DI ISCRIZIONE (1953-2013)

LIETTI GIUSEPPE	(edile)
PEDUZZI ALESSANDRO	(edile)
PONTI EGIDIO	(edile)



Il consiglio direttivo ringrazia tutti i collaboratori e augura un sereno Natale e un felice anno nuovo.

Gli uffici del Collegio resteranno chiusi dal 23 dicembre al 6 gennaio 2014.



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Gli eventi organizzati per i 60 anni del Collegio sono realizzati in collaborazione con:

telmotor
www.telmotor.it

somain
ITALIA



THERMAL TECHNOLOGY

CASTALDI LIGHTING

ELPO
edizioni

Vaillant

BCC
Alta Brianza
Alzate Brianza

LIVIO
MILANI

SG
SISTEMI

elettrorimpianti
Selva & C.

SIEL
ENERGY & SAFETY

THERMAL TECHNOLOGY

LEFONIA
CUREZZA

GBD

GAVA Broker

EDIL LENNO s.r.l.

Tesar

CASTIGLIONI
FORME E SUPERFICI

BANCA CREDITALIA

djemme

PSGA
Gruppo Wolfen Klamm

MAZZUCCHI

ELKRON

ORBETTA
Serramenti

PIRELLA

CLERRE
ufficio

guarisco
PAVIMENTI

MESABARRE

P.W.E.M. 2
CAROLINA

riello ups

GRIZZIO
PAPPIRE E BORGHE ELETTRICHE

OEC
energia-energia